

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi ⁽¹⁾ (direttiva 98/59/CE), debba essere interpretato nel senso che ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento occorre fare riferimento al numero di lavoratori impiegati nel normale svolgimento dell'attività al momento del licenziamento.
- 2) Se l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, lettera a), della direttiva 98/59/CE debba essere interpretato nel senso che ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento di un'impresa utilizzatrice possono essere conteggiati i lavoratori temporanei ivi impiegati.

In caso di risposta affermativa alla seconda questione:

- 3) Quali requisiti si applichino per l'inclusione dei lavoratori temporanei ai fini della definizione del numero di lavoratori abitualmente occupati in uno stabilimento di un'impresa utilizzatrice.

⁽¹⁾ GU L 225, pag. 16.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel București (Romania) il 2 febbraio 2018 — SC Petrotel-Lukoil SA / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-68/18)

(2018/C 152/13)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel București

Parti

Ricorrente: SC Petrotel-Lukoil SA

Resistenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală de Soluționare a Contestațiilor

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 21, paragrafo 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ⁽¹⁾, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571 (codice tributario — legge n. 571), del 22 dicembre 2003 e di cui all'articolo 206¹⁶, in vigore dall'1.04.2010, del Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.
- 2) Se le disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003 che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ostino alle disposizioni di cui all'articolo 175, in vigore fino al 31.03.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571 e di cui all'articolo 206¹⁶, in vigore dall'1.04.2010 del Codul fiscal — Legea nr. 571/2003, nonché alle normative susseguenti.

- 3) Se il principio di proporzionalità osta a che lo Stato ignori la circostanza che la società ha ottenuto, dopo l'ispezione tributaria, la decisione che consente l'equiparazione del prodotto «oli combustibili semilavorati» al prodotto «oli combustibili [păcură]» e, in occasione dell'esame del reclamo del contribuente/società, a che venga mantenuta l'accisa inizialmente calcolata per il prodotto «gasolio».

⁽¹⁾ GU 2003, L 283, pag. 51.

Ricorso proposto il 1° febbraio 2018 — Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-69/18)

(2018/C 152/14)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, G. von Rintelen, M. Žebre)

Convenuta: Repubblica di Slovenia

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

- dichiarare che, non avendo adottato entro il 17 giugno 2016 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati (GU 2014, L 158, pag. 196), o, in ogni caso, non avendo comunicato dette disposizioni alla Commissione, la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 2 di tale direttiva;
- condannare la Repubblica di Slovenia, ai sensi dell'articolo 260, paragrafo 3, TFUE, al pagamento di una penality di EUR 7 986,60 al giorno, a decorrere dal giorno in cui sarà pronunciata la sentenza nella presente causa;
- condannare la Repubblica di Slovenia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, la Repubblica di Slovenia avrebbe dovuto adottare e comunicare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi a tale direttiva entro il 17 giugno 2016. Poiché, entro la scadenza di tale termine, la Repubblica di Slovenia non ha comunicato alla Commissione il recepimento di tutte le disposizioni di detta direttiva, la Commissione ha deciso di deferire il caso alla Corte.

Con il suo ricorso la Commissione chiede alla Corte di condannare la Repubblica di Slovenia al pagamento di una penality di EUR 7 986,60 al giorno. Per il calcolo di tale importo la Commissione ha preso in considerazione la gravità e la durata della violazione del diritto dell'Unione, nonché l'effetto dissuasivo in rapporto alla capacità di pagamento di tale Stato membro, vale a dire la Repubblica di Slovenia.

Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 17.6.2016.
